



ORDINANZA MUNICIPALE IN MATERIA DI TASSE PER IL SERVIZIO DELLE FOGNATURE

La Gerenza di Astano,

- richiamati l'articolo 192 della Legge Organica Comunale
- richiamato il Regolamento comunale delle canalizzazioni
- ritenuto qualsiasi altro disposto di legge in senso applicabile
- con risoluzione n° 506/2022 del 5.12.2022

ORDINA:

1. **TASSA BASE** (art. 36 cpv. 3 - Reg. comunale canalizzazioni)

A copertura delle spese d'esercizio per il servizio delle fognature, vengono fissate le seguenti tasse d'uso:

- Per ogni stabile allacciato alla canalizzazione pubblica
 - CHF 1.00 al metro cubo (mc) di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di CHF 100.00
 - 0.10 % del valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione
- Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali, e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua non è definibile
 - lo 0.10 % del valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto un minimo di CHF 50.00

2. **ESIGIBILITÀ** (art. 39 - Reg. comunale canalizzazioni)

Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile.

La riscossione delle stesse avverrà mediante invio di una fattura, con possibilità di reclamo al Municipio entro 15 giorni. Il termine di pagamento è fissato entro 30 giorni dalla notifica, trascorso infruttuoso questo termine, decorrerà un interesse di ritardo annuo al tasso del 5%. La diffida sarà soggetta ad una tassa di CHF 20.00.

3. **DISPOSIZIONI FINALI**

La presente ordinanza entra in vigore con effetto 1.1.2023, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione (riservato l'art. 16 LPAm).

4. **PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo comunale il **6.12.2022**

Tiziana Cappelli
gerente

Per la Gerenza



Pietro Dolci
segretario